



NEWS dalle ISTITUZIONI di interesse per le PMI industriali n. 35 del 29 luglio 2026



Sommario

DA BRUXELLES.....	2
➤ DALLA COMMISSIONE EUROPEA	2
✓ Nuove Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione del <i>Cyber Resilience Act</i> (TAG: Linee Guida; Cyber Resilience ACT)	2
✓ Caro carburanti: via libera da Bruxelles a 300 milioni di euro di aiuti di Stato per l'autotrasporto italiano (TAG: Caro Carburanti; Credito di imposta; Autotrasporto; Confapi Trasporti)	4
➤ DAL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
✓ CBAM: L'UE estende il meccanismo alla filiera dell'acciaio a valle. Accolte alcune istanze di Confapi a tutela delle PMI (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA)	5
✓ CBAM e Fondo temporaneo per la decarbonizzazione: Hoekstra risponde all'Eurocamera sulla competitività dell'industria UE (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA)	7
✓ CBAM nella fase definitiva: Hoekstra chiarisce scadenze, obblighi e controlli per gli importatori (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA).....	8
✓ Veicoli aziendali puliti: dossier del Parlamento europeo sulle flotte per la transizione elettrica (TAG: AUTOMOTIVE)	8
✓ Materie prime critiche: il Servizio di Ricerca del Parlamento europeo analizza e confronta le strategie di UE e USA (TAG: Materie Prime Critiche; CRMA).....	9
✓ Regolamento Imballaggi (PPWR): L'eurodeputata Pérez (PPE) interroga la Commissione su ritardi attuativi e incertezze per le PMI (TAG: Ambiente; PPWR; UNIONCHIMICA; UNIGEC; UNIONALIMENTARI)	10
✓ Regolamento Imballaggi (PPWR): "Semplificazione o nuovo caos burocratico?" L'eurodeputata Joron e il gruppo PFe incalzano la Commissione (TAG: Ambiente; PPWR; UNIONCHIMICA; UNIGEC; UNIONALIMENTARI)	11
✓ Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): richiesta di rafforzare e armonizzare i sistemi EPR nell'UE (TAG: Ambiente; RAEE; Responsabilità estesa del produttore - EPR).....	12
✓ Regolamento Deforestazione (EUDR): L'eurodeputata Kulmuni (Renew) chiede di ridurre la burocrazia per la filiera del legno e valorizzare i sistemi nazionali (TAG: Ambiente; EUDR)	12

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (TAG: Fine vita veicoli; OMNIBIS digitale IA) 13
- ✓ SBS – Small Business Standard lancia la "Call for Experts 2027" per le candidature degli esperti per rappresentare le PMI nella normazione europea e internazionale (TAG: Call for experts 2027; Normazione tecnica europea) 13
- CONSULTAZIONI 14
 - ✓ ETS2: la Commissione europea avvia la consultazione pubblica sulla compensazione finanziaria per i consumatori finali 14
 - ✓ Import-Export sostanze chimiche: la Commissione europea avvia la consultazione pubblica sul Regolamento PIC 14
 - ✓ Quality Jobs Act: la Commissione europea avvia la seconda fase di consultazione con le parti sociali 15
 - ✓ Prodotti dual-use: la Commissione europea valuta l'efficacia del Regolamento e lancia una consultazione pubblica 16

Per approfondimenti o ulteriori informazioni:
per i temi europei europa@confapi.eu

DA BRUXELLES

➤ DALLA COMMISSIONE EUROPEA

✓ Nuove Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione del Cyber Resilience Act (TAG: Linee Guida; Cyber Resilience ACT)

La Commissione Europea ha approvato e pubblicato le nuove linee guida pratiche per facilitare l'applicazione uniforme del *Cyber Resilience Act* (Regolamento UE 2024/2847), la normativa comunitaria volta a rafforzare i requisiti di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Con questo intervento, l'Esecutivo europeo punta a chiarire gli aspetti applicativi più complessi e a offrire certezza giuridica alle imprese, prestando un'attenzione specifica alle esigenze di piccole e medie imprese (PMI). Sebbene il CRA sia entrato in vigore a dicembre 2024 **e trovi piena applicazione a partire dall'11 dicembre 2027, gli operatori economici dovranno ottemperare agli obblighi di rendicontazione delle vulnerabilità già dal 11 settembre 2026**. Il documento orientativo — corredato da 67 esempi pratici, casi d'uso ed elementi grafici — si propone come uno strumento chiave di semplificazione strategica, volto ad accompagnare le aziende verso la *compliance* senza gravare inutilmente sulla loro operatività.

Le linee guida chiariscono le principali criticità:

- **Ambito di applicazione e classificazione dei prodotti**
 - Prodotti con elementi digitali specificando che nel CRA rientrano i prodotti (hardware, software e relative soluzioni di elaborazione dati a distanza - RDPS) la cui destinazione d'uso prevede una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a una rete o a un dispositivo;
 - *Software Free and Open Source* (FOSS) evidenziando che la semplice condivisione di codice aperto non rientra nel CRA. I requisiti si applicano se il software FOSS è fornito nel quadro di un'attività commerciale (es. monetizzazione diretta/indiretta, supporto a

pagamento non limitato al solo recupero costi, condizionamento all'uso tramite dati personali). Vengono inoltre delineati i ruoli di *contributore* (esente) e di *steward del software open source* (soggetto ad obblighi specifici ex Art. 24);

- Soluzioni di elaborazione dati a distanza (RDPS) che sono incluse se sviluppate sotto la responsabilità del produttore e se la loro assenza impedisce al prodotto di svolgere una delle sue funzioni. Le infrastrutture backend generiche o i siti web puramente informativi rimangono fuori dall'ambito RDPS;
- Prodotti Importanti e Critici (Classi I e II) per i quali la classificazione e la conseguente procedura di valutazione della conformità dipendono dalla *funzionalità principale* (*core functionality*) del prodotto e non da eventuali funzioni secondarie.

- **Concetto di "Modifica Sostanziale" e parti di ricambio**

- Una modifica dopo l'immissione sul mercato è "sostanziale" se altera il livello di rischio di cybersicurezza non previsto nella valutazione d'impatto originale, o se varia la destinazione d'uso;
- Se un aggiornamento software o hardware costituisce una modifica sostanziale, il prodotto deve essere trattato come un "nuovo prodotto", richiedendo un nuovo processo di valutazione della conformità;
- Di norma, gli aggiornamenti rilasciati per correggere vulnerabilità e le riparazioni fisiche con componenti identici o dalle medesime specifiche (*spare parts*) **non** costituiscono modifiche sostanziali.

- **Gestione del "Periodo di Supporto"**

- Il periodo di supporto per la gestione delle vulnerabilità deve riflettere il tempo di utilizzo previsto del prodotto. Deve essere di **almeno 5 anni**, a meno che la vita utile attesa sia inferiore;
- La data di fine supporto (mese/anno) deve essere chiaramente indicata al momento dell'acquisto;
- Per le versioni successive di software non sottoposte a modifiche sostanziali delle condizioni d'uso, il produttore può garantire la correzione delle vulnerabilità solo per l'ultima versione disponibile, purché l'aggiornamento sia gratuito e non comporti costi aggiuntivi di adeguamento hardware/software per l'utente.

- **Rendicontazione e Valutazione dei Rischi**

- **Valutazione dei rischi di cybersicurezza** che costituisce la base per la progettazione e lo sviluppo del prodotto. Deve essere mantenuta aggiornata lungo tutto il periodo di supporto;
- **Obblighi di rendicontazione (dal 11/09/2026)** per cui i produttori devono segnalare al CSIRT coordinatore e ad ENISA qualsiasi vulnerabilità *attivamente sfruttata* o incidente grave entro tempistiche stringenti (pre-notifica entro 24 ore dal momento in cui ne hanno certezza ragionevole, notifica dettagliata entro 72 ore);
- I produttori devono esercitare la dovuta diligenza sui componenti di terze parti integrati e comunicare tempestivamente ai relativi sviluppatori/manutentori le vulnerabilità riscontrate nei loro componenti ("reporting upstream") condivide con essi le relative correzioni.

Le linee guida specificano le esclusioni per i settori già regolamentati da normative specifiche (come i veicoli a motore ex Regolamenti (UE) 2019/2144 e 168/2013) e disciplinano il regime

transitorio per la validità dei certificati d'esame UE del tipo rilasciati in base ad altre leggi di armonizzazione (es. Direttiva RED o Regolamento Macchine).

Linee guida della Commissione europea sul CRA

✓ **Caro carburanti: via libera da Bruxelles a 300 milioni di euro di aiuti di Stato per l'autotrasporto italiano (TAG: Caro Carburanti; Credito di imposta; Autotrasporto; Confapi Trasporti)**

La Commissione Europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato da 300 milioni di euro notificato dall'Italia a sostegno delle imprese del settore dell'autotrasporto, messe a dura prova dai rincari dei carburanti provocati dalla crisi in Medio Oriente. L'iniziativa rientra nel nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (*Middle East Crisis Temporary State Aid Framework - METSAF*), adottato dall'Esecutivo UE il 29 aprile 2026 per consentire agli Stati membri di mitigare lo shock economico derivante dalle tensioni geopolitiche.

A motivare la misura straordinaria sono i dati sull'impennata del prezzo del gasolio registrati in Italia nei mesi successivi allo scoppio della crisi. Rispetto ai valori di febbraio 2026, i prezzi del diesel hanno subito un aumento:

- del 16,9% a marzo 2026;
- del 23,3% ad aprile 2026;
- del 18% a maggio 2026.

Tali rincari hanno generato un impatto economico immediato e insostenibile sui costi operativi delle aziende di trasporto merci su strada.

Il contributo pubblico si concretizzerà sotto forma di credito d'imposta, che le imprese beneficiarie potranno utilizzare in compensazione per il pagamento delle imposte dovute allo Stato (tra cui IRPEF/IRES, IVA e contributi previdenziali) **entro il 31 dicembre 2026**.

Le caratteristiche principali del contributo prevedono:

- Soggetti beneficiari, le imprese di autotrasporto merci su strada stabilite o con sede legale in Italia;
- Copertura fino al **70% dei costi aggiuntivi per il carburante** acquistato nel quadriennio compreso tra **marzo e giugno 2026**, imputabili agli aumenti derivanti dalla crisi mediorientale;
- Lo schema rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2026.

L'Esecutivo comunitario ha analizzato lo schema italiano alla luce delle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare ai sensi dell'Articolo 107(3)(c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e delle disposizioni del METSAF.

Bruxelles ha concluso che la misura è **necessaria, opportuna e proporzionata** per sostenere temporaneamente lo sviluppo delle attività economiche del settore dei trasporti, senza alterare le condizioni di scambio sul mercato interno in misura contraria al comune interesse.

La versione non riservata della decisione della Commissione sarà consultabile sul Registro degli Aiuti di Stato con il numero di caso SA.123830, una volta risolte le eventuali questioni di riservatezza.

[Comunicato: approvazione Aiuti di Stato per l'autotrasporto italiano](#)

➤ **DAL PARLAMENTO EUROPEO**

✓ **CBAM: L'UE estende il meccanismo alla filiera dell'acciaio a valle. Accolte alcune istanze di Confapi a tutela delle PMI (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA)**

Il Parlamento europeo ha pubblicato il testo approvato dalla commissione ENVI sulla proposta di Regolamento per l'estensione del CBAM (UE 2023/956). Nel testo approvato dalla Commissione Ambiente sono state accolte alcune delle proposte sollevate da Confapi per colmare i vuoti normativi che rischiavano di penalizzare i trasformatori del nostro Paese, anche se non sono stati confermati tutti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Industria (ITRE) (v. News n. 29 del 2026).

In particolare relativamente a:

- **deduzioni del prezzo del carbonio estero** è stata introdotta l'obbligatorietà della Commissione di promuovere l'interoperabilità dei sistemi e l'allineamento dei sistemi MRV (Monitoraggio, Rendicontazione e Verifica - emendamento 35 e 77), anche se non è stata accolta l'adozione di una "White list" automatica come proposto da Confapi;
- **semplificazioni e strumenti gratuiti per le PMI** è stato introdotto il principio di proporzionalità per le PMI (emendamento 15) ed è stato introdotto l'art. 10b che stabilisce che **L'UE deve fornire supporto e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo** (dando priorità ai Paesi meno avanzati - LDC) per aiutarli ad adeguarsi alle regole del CBAM (emendamento 58). In concreto, per evitare che la rendicontazione delle emissioni si trasformi in una barriera commerciale, la Commissione Europea mette a disposizione risorse e competenze focalizzate su quattro ambiti strategici:
 - Misurazione e verifica delle emissioni (MRV) aiutando governi e imprese locali a comprendere e applicare gli standard di monitoraggio richiesti dall'UE.
 - Contabilità del carbonio sviluppando metodologie nazionali per il calcolo delle emissioni che siano perfettamente allineate con quelle europee.
 - Digitalizzazione e gestione dati distribuendo software e strumenti digitali, affiancati dalla relativa formazione, per semplificare la raccolta e l'invio delle dichiarazioni CBAM.
 - Sviluppo di politiche climatiche locali sostenendo la creazione di sistemi nazionali di carbon pricing (tasse ambientali o mercati delle emissioni) nei Paesi terzi, così da favorire l'interoperabilità e permettere di detrarre dal CBAM quanto già pagato all'origine.

Questa assistenza si traduce sul campo in corsi di formazione gestiti da esperti (anche attraverso canali consolidati come lo strumento TAIEX), nel rilascio di linee guida metodologiche e software dedicati, nel rafforzamento delle istituzioni locali e in un dialogo cooperativo permanente.

- è stata inserita una sorta di **clausola di salvaguardia d'emergenza** all'interno del Regolamento CBAM (aggiungendo il paragrafo 8a all'Articolo 30, che riguarda il riesame e la revisione della legge – emendamento 82). Si stabilisce cosa succede se l'applicazione del CBAM finisce per causare — o per aggravare — una grave crisi di prezzo sul mercato interno dell'Unione Europea a causa di eventi straordinari, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'UE (come grandi shock geopolitici, guerre o impennate improvvise dei costi energetici). Se questi rincari eccezionali su prodotti chiave come acciaio, alluminio o fertilizzanti arrivano a danneggiare seriamente l'industria europea, la Commissione Europea ha il compito di intervenire. Dopo aver analizzato obiettivamente la situazione, **la Commissione può presentare proposte legislative per reindirizzare i proventi incassati tramite il CBAM direttamente a favore dei settori industriali europei colpita dalla crisi**. In altri termini, se l'applicazione del CBAM (sommata a crisi estere) fa incrementare il costo delle materie prime essenziali per l'industria manifatturiera europea, l'UE si dota di uno **strumento rapido per "restituire" quei fondi alle imprese sotto forma di aiuti o compensazioni** evitando che il CBAM diventi un fattore auto-distruttivo per la competitività delle filiere europee a monte e a valle (downstream) durante momenti di crisi macroeconomica. Questo meccanismo di supporto non è permanente: la deviazione dei fondi resta attiva soltanto per il periodo strettamente necessario a superare l'emergenza, fino a quando il mercato non torna alla normalità;
- *Definizione di Resource Shuffling* (riorganizzazione artificiosa dei flussi commerciali diretta a reindirizzare verso l'UE i beni a minori emissioni senza un reale aumento della capacità low-carbon complessiva (Emendamento 42, 43), classificandolo come una pratica abusiva e un tentativo d'elusione del CBAM;
- **Applicazione di Valori di Default Ex-Ante** prevedendo che per i Paesi e le combinazioni di beni a rischio elusione/abuso, verranno applicati sistematicamente i valori di default. L'importatore potrà utilizzare i valori effettivi solo fornendo prove stringenti e verificate (Emendamento 13, 53);
- **Tracciabilità e "Melt and Pour"** prevedendo che nei riesami delle dichiarazioni CBAM su emissioni effettive, potrà essere richiesta la prova dell'impianto di produzione effettivo e, ove rilevante, l'attestazione dell'impianto in cui è avvenuta la colata e fusione (*melt and pour*) tramite certificato di collaudo (*mill certificate*) (Emendamento 49, 62);
- Per quello che riguarda i **rottami** le emissioni nel **rottame di alluminio pre-consumer vengono considerate nel calcolo** (Emendamento 16, 17); per il **rottame di acciaio pre-consumer**, le emissioni **devono essere monitorate e dichiarate, ma non vengono computate direttamente nel calcolo delle emissioni incorporate nel bene** (Emendamento 17); per il **rottame post-consumer sono richieste verifiche e ispezioni sul campo per dimostrarne l'effettiva origine** ed evitarne la classificazione impropria (Emendamento 17, 47).

Per quello che riguarda l'estensione dei Codici TARIC (emendamento 83) sono stati confermati i seguenti:

- 7312 90 00 (trecce, imbracature e manufatti simili, di ferro o di acciaio (esclusi gli articoli isolati per l'elettricità);
- 7314 12 00 (Tele metalliche senza fine, di fili di acciaio inossidabile, per macchine);
- 7314 20 10 (Grigliati, reti e reticolati, saldati alle intersezioni, con maglie di superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$, di fili di ferro o di acciaio ad aderenza migliorata (con intagli, rilievi o incavi), con dimensione massima della sezione $\geq 3 \text{ mm}$);

- 7314 20 90 (Grigliati, reti e reticolati, saldati alle intersezioni, con maglie di superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$, di fili di ferro o di acciaio con dimensione massima della sezione $\geq 3 \text{ mm}$ (diversi da quelli ad aderenza migliorata);
- 7314 42 00 (Grigliati, reti e reticolati, di fili di ferro o di acciaio, non saldati alle intersezioni, rivestiti di plastica);
- 7314 50 00 (Lamiera stirata, di ferro o di acciaio);
- 7317 00 20 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame);
- 7317 00 60 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame);
- 7317 00 80 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame).

La proposta di regolamento con le modifiche apportate dalla Commissione Ambiente sarà votata dalla plenaria del Parlamento europeo a settembre

[Testo approvato dalla commissione ENVI](#)

✓ **CBAM e Fondo temporaneo per la decarbonizzazione: Hoekstra risponde all'Eurocamera sulla competitività dell'industria UE (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA)**

In [risposta](#) all'[interrogazione](#) scritta presentata dalle eurodeputate Mathilde Androuët e Marie-Luce Brasier-Clain (PfE), il Commissario europeo per l'Azione per il Clima Wopke Hoekstra ha fornito importanti chiarimenti sull'interazione tra il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione e il sistema ETS dell'Unione europea.

Il Commissario Hoekstra ha evidenziato che, sebbene il CBAM sia progettato per contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni (*carbon leakage*) all'interno del mercato unico, non annulla del tutto tale rischio per le aziende europee che esportano verso i Paesi terzi. Per colmare questo divario, la Commissione ha proposto l'istituzione del **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione**, concepito per sostenere i produttori dell'UE di specifici beni soggetti al CBAM. L'obiettivo è prevenire perdite di competitività sui mercati extra-UE, dove i prodotti europei rischiano di essere soppiantati da alternative estere più economiche e ad alta intensità di emissioni, un fenomeno che finirebbe per aumentare le emissioni globali anziché ridurle.

La Commissione ha auspicato una rapida approvazione del fondo da parte dei co-legislatori (Parlamento e Consiglio), sottolineando che un accordo tempestivo offrirà agli operatori del settore la certezza necessaria per pianificare e programmare i propri investimenti nella transizione ecologica. In merito alla progressiva eliminazione delle quote a titolo gratuito per i settori strategici (inclusi i fertilizzanti, acciaio e alluminio), Hoekstra ha ricordato che la Commissione ha avviato le consultazioni relative alla prossima revisione del sistema ETS dell'UE.

In questa sede, l'esecutivo comunitario valuterà complessivamente l'efficacia della direttiva ETS, esaminando tutti i parametri di funzionamento — compreso il meccanismo dell'assegnazione gratuita delle quote — per verificare la loro capacità di promuovere la riduzione dei gas a effetto serra in modo sostenibile ed economicamente efficiente nei settori chiave presi in esame.

✓ **CBAM nella fase definitiva: Hoekstra chiarisce scadenze, obblighi e controlli per gli importatori (TAG: CBAM; UNIONMECCANICA)**

In [risposta](#) a un'[interrogazione](#) scritta dell'eurodeputata Susana Solís Pérez (PPE), il Commissario europeo per l'Azione per il Clima Wopke Hoekstra ha fornito importanti precisazioni sull'applicazione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), entrato ufficialmente nella sua fase definitiva il 1° gennaio 2026. Il Commissario ha confermato che **l'obbligo di rispettare le norme CBAM è determinato unicamente dalla data di importazione nel territorio doganale dell'UE** (ossia dalla data di accettazione della dichiarazione doganale), a prescindere dal momento in cui le merci sono state prodotte.

A partire dal 2026, gli obblighi riguardano tutti gli importatori che superano la soglia annua unica basata sulla massa.

Il quadro temporale e operativo per gli operatori trasgressori della soglia prevede:

- **Autorizzazione e Dichiarazione 2026: gli importatori devono richiedere l'autorizzazione come dichiaranti CBAM e, entro il 30 settembre 2027, presentare la dichiarazione relativa all'anno d'importazione 2026, restituendo il corrispondente numero di certificati CBAM;**
- **Obbligo di giacenza trimestrale dal 2027: dal 1° gennaio 2027, i dichiaranti autorizzati avranno l'obbligo di mantenere sul proprio conto nel registro CBAM un quantitativo sufficiente di certificati su base trimestrale.** Questa misura è intesa a facilitare l'adempimento dell'onere finanziario finale e a ridurre i rischi di elusione in vista della scadenza per la resa dei certificati.

Per garantire il rispetto delle norme e prevenire pratiche elusive, la Commissione europea opererà in stretta collaborazione con le autorità doganali e le autorità nazionali competenti. Saranno condotte verifiche sistematiche sulle dichiarazioni CBAM, controllandone in particolare la coerenza rispetto ai dati delle dichiarazioni doganali nell'ambito di un quadro integrato di gestione del rischio.

✓ **Veicoli aziendali puliti: dossier del Parlamento europeo sulle flotte per la transizione elettrica (TAG: AUTOMOTIVE)**

Il Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS) ha pubblicato un briefing dedicato alla proposta di regolamento sui **veicoli aziendali puliti** (*Clean Corporate Vehicles*), un tassello chiave dell'Automotive Package presentato dalla Commissione europea. Il documento analizza il ruolo cruciale che il mondo aziendale ricopre nell'accelerare la decarbonizzazione del settore automobilistico nell'Unione Europea.

Le flotte aziendali rappresentano il vero motore del mercato automobilistico europeo:

- le aziende acquistano il **58% delle nuove autovetture** e ben il **90% dei nuovi furgoni** nell'UE;

- i veicoli aziendali vengono usati da due a tre volte più intensamente rispetto a quelli dei privati e vengono solitamente rivenduti dopo tre o quattro anni sul mercato dell'usato, un segmento fondamentale in cui acquista l'auto **oltre l'80% dei cittadini europei**;
- nonostante questo potenziale, la penetrazione dei veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali rimane contenuta. Nel 2025, solo il **17% delle nuove immatricolazioni aziendali** era a zero emissioni, un dato leggermente inferiore alla media complessiva UE (17,4%).

Per sbloccare questo stallo, la proposta di regolamento della Commissione europea stabilisce target nazionali vincolanti per le immatricolazioni di auto e furgoni puliti da parte delle grandi imprese:

- **Target 2030 per le auto**, a livello UE si punta a una quota del **69% di auto a basse e zero emissioni** (con emissioni allo scarico fino a 50 g CO₂/km), di cui almeno il **45% strettamente a zero emissioni (ZEV)**;
- **Target 2030 per i furgoni** con il raggiungimento del **40% di veicoli commerciali leggeri a basse e zero emissioni**, con una quota minima del **36% a zero emissioni**;
- Agli Stati membri sarà vietato erogare sussidi o agevolazioni finanziarie (per acquisto, leasing o gestione) a favore di veicoli aziendali che non siano a basse o zero emissioni;
- **Clausola "Made in UE"** per la quale il sostegno finanziario pubblico per l'adozione di auto e furgoni aziendali puliti sarà **riservato esclusivamente ai veicoli prodotti all'interno dell'Unione Europea**, con l'obiettivo di sostenere la competitività dell'industria automobilistica locale.

Briefing del Parlamento europeo sulle flotte aziendali

- ✓ **Materie prime critiche: il Servizio di Ricerca del Parlamento europeo analizza e confronta le strategie di UE e USA (TAG: Materie Prime Critiche; CRMA)**

Il Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS) ha pubblicato un [documento](#) (*EU-US Explainer*) che mette a confronto le strategie adottate da Unione Europea e Stati Uniti per garantire la sicurezza e l'approvvigionamento delle **materie prime critiche e strategiche**. Il documento evidenzia come la diffusione delle tecnologie pulite, lo sviluppo dei data center per l'intelligenza artificiale e le crescenti esigenze di difesa stiano facendo impennare la domanda globale di queste risorse. L'analisi sottolinea una comune vulnerabilità strategica tra le due sponde dell'Atlantico: l'elevata dipendenza da catene di approvvigionamento concentrate e la dominanza della Cina nelle fasi di estrazione e, soprattutto, di raffinazione e lavorazione delle terre rare e dei minerali critici. I rigidi controlli sulle esportazioni imposti da Pechino mettono a rischio le industrie chiave europee e americane.

Secondo le stime di UN Trade and Development e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) citate nel report, la domanda di alcuni minerali potrebbe quadruplicare entro il 2030 (con il litio in crescita di oltre il 1.500% entro il 2050), prefigurando possibili deficit di forniture per risorse fondamentali come il rame già entro il 2035. A ciò si aggiunge un divario stimato tra i 180 e i 270 miliardi di dollari nei finanziamenti globali necessari per nuovi progetti di estrazione e raffinazione.

L'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni per 15 materie prime critiche essenziali per la transizione energetica, digitale e per la difesa. Per contrastare questa situazione, la strategia europea delineata nel **Critical Raw Materials Act (CRMA)** del 2024 stabilisce precisi parametri da raggiungere entro il **2030** rispetto al consumo annuo dell'Unione:

- **Estrazione:** almeno il **10%** all'interno dei confini UE.
- **Lavorazione e raffinazione:** almeno il **40%**.
- **Riciclo:** almeno il **25%** derivante dal riciclo di materie secondarie.
- **Diversificazione:** nessun Paese terzo deve fornire più del **65%** del fabbisogno annuo dell'UE per ciascuna materia prima strategica.

La governance europea si avvale del *CRM Board* e dell'imminente costituzione (prevista entro il 2026) del *Critical Raw Materials Centre*, un centro di intelligence sui mercati per guidare investimenti, stoccaggi strategici e acquisti congiunti. Tali sforzi sono supportati dal piano d'azione *RESourceEU* (incentrato su batterie, terre rare e materiali per la difesa) e da una task force di emergenza istituita dalla Commissione per gestire potenziali crisi commerciali.

Negli Stati Uniti, l'amministrazione riconosce 60 minerali come critici per la sicurezza economica e nazionale, con oltre il 50% di essi che proviene da fonti estere. Le mosse statunitensi per mitigare i rischi includono l'uso di poteri di emergenza, dazi doganali (come le tariffe del 50% sull'import di rame), lo sviluppo del fondo di riserva domestico *Project Vault*, iniziative multilaterali come *Pax Silica* per la sicurezza delle catene dell'IA (sottoscritta anche dall'UE nel giugno 2026) e il *FORGE* (Forum on Resource Geostrategic Engagement).

Il briefing mette in luce il ruolo attivo del **Parlamento Europeo** (attraverso le commissioni ITRE e IMCO e la costante azione di monitoraggio sull'attuazione del CRMA) e del **Congresso degli Stati Uniti** (tramite il *Congressional Critical Materials Caucus* e specifici interventi legislativi) nel promuovere politiche di approvvigionamento sicuro. La cooperazione transatlantica ha registrato una forte accelerazione: oltre all'adesione dell'UE alle partnership guidate dagli USA, nell'aprile 2026 le due potenze hanno firmato un **Memorandum d'Intesa (MoU)** e un **Piano d'Azione Congiunto sui Minerali Critici**, rafforzato dai periodici incontri dell'interparlamentare *Transatlantic Legislators Dialogue* per coordinare la sicurezza economica e l'autonomia strategica delle rispettive catene del valore.

✓ **Regolamento Imballaggi (PPWR): l'Eurodeputata Pérez (PPE) interroga la Commissione su ritardi attuativi e incertezze per le PMI (TAG: Ambiente; PPWR; UNIONCHIMICA; UNIGEC; UNIONALIMENTARI)**

L'Eurodeputata spagnola Susana Solís Pérez (Gruppo del Partito Popolare Europeo - PPE) ha presentato un'[interrogazione](#) scritta prioritaria alla Commissione Europea per denunciare il forte stato di incertezza giuridica e operativa in cui versano le imprese, legato ai ritardi nell'adozione degli atti attuativi e delle linee guida necessarie alla *compliance*.

Nonostante l'imminente entrata in vigore Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR - Regolamento UE 2025/40) – 12 agosto 2026 -, diversi atti delegati ed esecutivi, norme armonizzate, metodologie di prova e criteri di conformità dettagliati non sono stati ancora pubblicati.

Nel testo dell'interrogazione si evidenziano, in particolare, le principali criticità che stanno mettendo in difficoltà la riorganizzazione delle catene di fornitura e i piani d'investimento delle aziende:

- mancano ancora metodologie ufficiali di test e criteri di documentazione chiari per verificare il rispetto dei limiti sulla presenza delle sostanze per- e polifluoroalchiliche

(PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti, oltre ai criteri di valutazione per altre sostanze problematiche (*substances of concern*);

- permangono dubbi sull'individuazione precisa degli operatori responsabili della conformità, sugli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e sulle modalità d'iscrizione e di nomina dei rappresentanti autorizzati nei vari Stati membri.
- l'entrata in vigore dei requisiti a metà dell'anno fiscale rischia di generare costi di adeguamento sproporzionati e un'eccessiva complessità amministrativa, penalizzando soprattutto le micro, piccole e medie imprese (PMI).

Attraverso l'interrogazione parlamentare, l'On. Solís Pérez ha posto alla Commissione due quesiti:

1. *Quando intende la Commissione fornire le necessarie misure attuative, le metodologie armonizzate e le linee guida tecniche? Garantirà alle aziende un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi a seguito della loro formale adozione?*
2. *La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto cumulativo industriale, economico e amministrativo derivante dall'applicazione di tali obblighi a partire dal 12 agosto 2026?*

✓ **Regolamento Imballaggi (PPWR): "Semplificazione o nuovo caos burocratico?" L'eurodeputata Joron e il gruppo PfE incalzano la Commissione (TAG: Ambiente; PPWR; UNIONCHIMICA; UNIGEC; UNIONALIMENTARI)**

A poche settimane dall'entrata in vigore della prima ondata di misure del nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), fissata per il 12 agosto 2026, sale la tensione politica in Parlamento europeo. L'eurodeputata francese Virginie Joron, insieme ad altri esponenti del gruppo *Patrioti per l'Europa* (PfE) — tra cui gli italiani Paolo Borchia e Silvia Sardone —, ha presentato un'[interrogazione](#) scritta con risposta a risposta scritta alla Commissione Europea.

Nel testo dell'interrogazione, gli eurodeputati evidenziano un palese contrasto tra le promesse dell'Esecutivo comunitario e la realtà normativa: mentre la Commissione von der Leyen II proclama la "semplificazione amministrativa" come propria parola d'ordine promuovendo pacchetti "Omnibus", un testo legislativo fondamentale come il PPWR sembra andare in direzione del tutto opposta, rischiando di trasformarsi nell'ennesimo "caos burocratico".

Le principali preoccupazioni sollevate dal gruppo PfE riguardano:

- **Impatti operativi e divieti al 2030** dato che l'imminente scadenza del 12 agosto 2026 aprirà la strada a progressive e sempre più severe restrizioni entro il 2030, tra cui la paventata messa al bando dell'imballaggio in pellicola di plastica per i fardelli d'acqua. L'industria sta incontrando enormi difficoltà nell'individuare alternative che siano altrettanto pratiche, economiche ed efficaci nella protezione delle merci;
- **Sistemi di deposito con cauzione (DRS)** dato che a partire dal 2029, il regolamento imporrà depositi cauzionali obbligatori per i contenitori di bevande in plastica, inclusi quelli di capacità superiore ai 3 litri;
- I ritardi tecnici, la mancanza di orientamenti e l'accumulo di adempimenti minacciano di scaricare sul settore manifatturiero — in primis sulle piccole e medie imprese — costi sproporzionati e un'eccessiva complessità gestionale.

I firmatari dell'interrogazione chiedono alla Commissione Europea di fornire risposte dettagliate e immediate su alcuni punti chiave:

1. *A quanto ammonta la stima dei costi totali che le imprese europee (settore manifatturiero, vendita al dettaglio e PMI) dovranno sostenere per adeguarsi al PPWR?*
2. *È disposta la Commissione, coerentemente con la sua annunciata politica di semplificazione, a proporre una revisione del PPWR per snellirne gli adempimenti?*

✓ **Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): richiesta di rafforzare e armonizzare i sistemi EPR nell'UE (TAG: Ambiente; RAEE; Responsabilità estesa del produttore - EPR)**

Il quadro normativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la disciplina della **Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)** finiscono sotto il faro del Parlamento europeo. L'eurodeputato tedesco Martin Günther (Gruppo della Sinistra - *The Left*) ha presentato un'[interrogazione](#) scritta alla Commissione Europea per chiedere un'armonizzazione profonda dei sistemi EPR in tutti gli Stati membri e l'introduzione di strumenti economici vincolanti come l'eco-modulazione dei contributi.

L'iniziativa parlamentare prende le mosse da una recente ricerca accademica commissionata dall'associazione ambientalista tedesca *Deutsche Umwelthilfe e.V.* (DUH) sull'attuazione della Direttiva RAEE in Germania. Lo studio evidenzia come le attuali lacune normative abbiano generato ruoli e responsabilità poco chiari, traducendosi in prestazioni deludenti nei tassi di raccolta e riciclo.

Secondo l'analisi, un modello di "EPR piena" integrato con **obiettivi ambientali vincolanti** potrebbe invece garantire notevoli benefici in termini di:

- Recupero delle materie prime e incremento delle quote di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- Impatto occupazionale positivo nel settore dell'economia circolare.

Attualmente, l'applicazione frammentata della Direttiva RAEE tra i vari Paesi UE causa la perdita di importanti opportunità di prevenzione dei rifiuti. Inoltre, solo pochi Stati membri sfruttano la leva dei contributi EPR per incentivare la sostenibilità alla fonte.

✓ **Regolamento Deforestazione (EUDR): l'Eurodeputata Kulmuni (Renew) chiede di ridurre la burocrazia per la filiera del legno e valorizzare i sistemi nazionali (TAG: Ambiente; EUDR)**

L'attuazione del **Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)** continua a sollevare accesi dibattiti all'interno delle istituzioni europee per via dei pesanti oneri amministrativi e dell'incertezza giuridica che rischiano di gravare sulle imprese della filiera forestale. L'eurodeputata finlandese Katri Kulmuni (Gruppo Renew Europe) ha presentato un'[interrogazione](#) scritta alla Commissione Europea sollecitando chiarimenti normativi e misure di semplificazione a tutela dell'industria delle segherie.

Nel testo dell'interrogazione, l'On. Kulmuni sottolinea come il rispetto dell'EUDR stia richiedendo ingenti investimenti alle aziende del settore senza generare ritorni diretti in termini di ricavi o competitività. Per rendere la regolamentazione più efficiente, l'eurodeputata propone un approccio più snello che concentri gli obblighi di *due diligence* all'inizio della catena di fornitura.

Tra i principali nodi critici segnalati figurano:

- la mancanza di chiarezza interpretativa circa i concetti chiave di "operatore" e "immissione sul mercato", nonché sulle modalità di trasferimento e aggregazione dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
- il rischio di un carico amministrativo sproporzionato imposto su scarti e sottoprodotti di segheria a basso rischio — quali cippato, segatura e corteccia;
- l'opportunità di valorizzare gli strumenti di tracciabilità già esistenti ed efficaci, come il sistema finlandese di notifica dell'uso forestale (*forest-use notification system*), per soddisfare i requisiti di dovuta diligenza nei Paesi classificati a basso rischio.

➤ **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (TAG: Fine vita veicoli; OMNIBIS digitale IA)**

- ✓ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento](#) relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso (**Fine vita veicoli**). Il Regolamento prevede, tra le altre, l'inserimento di previsioni sul design dei veicoli che deve essere volto a facilitare la rimozione delle parti. Sono inoltre previste soglie minime di utilizzo di plastica riciclata, certificati specifici nella vendita di veicoli usati, misure più stringenti sulla gestione del fine vita e sull'export di veicoli usati. Il provvedimento entrerà in vigore tra 20 giorni, e troverà applicazione dal 1° settembre 2028.
- ✓ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento](#) riguardante la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (**Omnibus digitale sull'IA**). Il Regolamento dispone che le regole per i sistemi IA ad alto rischio incorporati in prodotti regolamentati beneficino di un periodo transitorio esteso fino al 2 agosto 2028 (rispetto alla scadenza originaria del 2 agosto 2026) che gli obblighi di *watermarking* sui contenuti generati dall'IA siano posticipati al 2 dicembre 2026, che il termine per l'istituzione delle sandbox regolamentari a livello nazionale sia differito al 2 agosto 2027, che i requisiti semplificati già previsti per le PMI siano estesi alle small mid-cap. Inoltre, viene introdotto un nuovo divieto sulle pratiche IA per la generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali, applicabile dal 2 dicembre 2026 e vengono chiarite le competenze dell'AI Office per la supervisione dei sistemi IA basati su modelli GPAI. Il provvedimento è entrato in vigore lunedì 27 luglio.
- ✓ **SBS – Small Business Standard lancia la "Call for Experts 2027" per le candidature degli esperti per rappresentare le PMI nella normazione europea e internazionale (TAG: Call for experts 2027; Normazione tecnica europea)**

Small Business Standards (SBS), l'associazione europea che rappresenta gli interessi delle PMI nella normazione, ha aperto la Call for Experts 2027. L'iniziativa punta a selezionare esperti tecnici che rappresentino e tutelino le esigenze **delle piccole e medie imprese all'interno dei Comitati Tecnici (TC), Sottocomitati (SC) e Gruppi di Lavoro (WG) degli organismi di normazione europei e internazionali (CEN, CENELEC, ETSI, ISO e IEC).**

La ricerca è aperta a **candidati con comprovata esperienza tecnica in qualsiasi settore di normazione rilevante per le PMI.** Sono particolarmente incoraggiate **le candidature relative ai**

temi inclusi nel Programma di lavoro annuale dell'Unione per la standardizzazione europea 2026.

Per inviare la propria candidatura è necessario consultare il testo completo del bando e compilare il modulo di domanda online.

Termine ultimo per l'invio delle domande: 18 settembre 2026, entro mezzanotte.

Per approfondire il ruolo degli esperti SBS, capire il funzionamento della Call e ricevere indicazioni dettagliate sul processo di selezione, SBS organizzerà un webinar illustrativo il giorno 27 agosto 2026 (Iscrizione al webinar: Disponibile tramite il [form di registrazione dedicato](#)).

[Comunicato](#)

[Programma Annuale standardizzazione](#)

[Call for experts](#)

➤ CONSULTAZIONI

✓ ETS2: la Commissione europea avvia la consultazione pubblica sulla compensazione finanziaria per i consumatori finali

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica relativa alla bozza di regolamento di esecuzione concernente la compensazione finanziaria nell'ambito del sistema ETS2. La consultazione riguarda l'atto che stabilisce le regole per garantire un indennizzo ai consumatori finali di combustibili che abbiano sostenuto indebitamente i costi del carbonio connessi all'ETS2, in particolare nei casi di doppio conteggio (*double counting*) o di inclusione involontaria (*unintended coverage*).

I punti chiave del regolamento di esecuzione

1. Obiettivo della compensazione: proteggere i consumatori finali che hanno subito l'addebito dei costi del carbonio per attività non coperte dal Capo IVA della Direttiva 2003/87/CE.
2. Criteri ed erogazione: la compensazione deve basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, legati a stime affidabili delle emissioni di CO₂ e al prezzo medio delle quote nelle aste per il periodo di riferimento. L'erogazione deve avvenire entro l'anno solare successivo a quello dell'ammissibilità.
3. Monitoraggio e rendicontazione: gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione i dati sulle compensazioni erogate e sulle emissioni, per consentire il corretto calcolo e l'adeguamento delle quote ETS2 a livello dell'Unione.

I contributi e le osservazioni alla proposta della Commissione potranno essere inviati **entro il 14 agosto 2026**.

[Link alla consultazione ETS2](#)

✓ Import-Export sostanze chimiche: la Commissione europea avvia la consultazione pubblica sul Regolamento PIC

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento delegato che modifica gli allegati I e V del Regolamento (UE) n. 649/2012 (noto come Regolamento PIC), relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. L'iniziativa ha lo scopo di aggiornare gli elenchi delle sostanze soggette a controllo in attuazione degli sviluppi

normativi dell'Unione e degli accordi internazionali previsti dalle Convenzioni di Rotterdam e di Stoccolma. L'obiettivo principale è prevenire importazioni non desiderate e garantire la trasparenza e lo scambio di informazioni su pericoli, rischi e modalità di utilizzo sicuro al momento dell'esportazione.

In particolare si prevede:

- Inserimento in Allegato I (Notifica e Consenso Esplicito) di nuove sostanze chimiche — tra cui pesticidi il cui uso è stato revocato o non rinnovato nell'UE (come *flufenacet* e *acibenzolar-S-methyl*) e diversi agenti chimici industriali (come il Bisfenolo A o composti del cobalto) — vengono aggiunte all'Allegato I. Per queste sostanze scattano obblighi procedurali specifici per l'export, quali la notifica preventiva o la richiesta del consenso esplicito del Paese importatore.
- Inserimento in Allegato V (Divieto di Esportazione) di sostanze come il clorpirifos, le paraffine clorate a catena media (MCCP) e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (C9-21 PFCA), in risposta alle decisioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), vengono inserite nell'Allegato V, con il conseguente divieto di esportazione dall'Unione europea.

La consultazione pubblica rimarrà aperta per la raccolta di contributi e osservazioni **fino al 21 agosto 2026**. Una volta completato l'iter di adozione, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si applicherà a decorrere dalla data stabilita nel testo definitivo.

[Link alla consultazione su import-export sostanze chimiche](#)

✓ **Quality Jobs Act: la Commissione europea avvia la seconda fase di consultazione con le parti sociali**

La Commissione europea ha lanciato la seconda fase di consultazione con le parti sociali europee per definire il futuro *Quality Jobs Act*, la nuova iniziativa dell'UE volta a migliorare le condizioni di lavoro, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire elevati standard di salute e sicurezza in tutta l'Unione. Annunciato dalla Presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione del 2025, il *Quality Jobs Act* s'inserisce in una strategia più ampia per rafforzare la competitività e la prosperità dell'UE.

Il confronto con i partner sociali si concentra su cinque aree chiave per l'azione dell'Unione:

- Gestione algoritmica e Intelligenza Artificiale sul lavoro con la finalità di promuovere decisioni automatizzate trasparenti e incentrate sull'uomo, proteggendo i lavoratori da un monitoraggio eccessivo;
- Salute e sicurezza sul lavoro con il fine di aggiornare le tutele per i luoghi di lavoro non tradizionali (come il lavoro da remoto) e affrontare rischi emergenti quali il calore estremo, i pericoli psicosociali e le molestie sessuali;
- Diritti dei lavoratori nelle catene di subappalto aumentando la trasparenza, la responsabilità e l'applicazione delle norme per prevenire lo sfruttamento lavorativo;
- Transizione digitale e verde equa con il fine di sostenere lo sviluppo delle competenze e il dialogo sociale affinché i lavoratori non vengano penalizzati dalle trasformazioni economiche;

- Controlli e ruolo del dialogo sociale rafforzando le ispezioni del lavoro, le sanzioni in caso di inosservanza e l'efficacia del dialogo tra le parti.

La consultazione rimarrà aperta **fino al 28 settembre 2026**.

[Link alla consultazione Jobs Quality Act](#)

✓ **Prodotti dual-use: la Commissione europea valuta l'efficacia del Regolamento e lancia una consultazione pubblica**

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nell'ambito della valutazione e del vaglio di adeguatezza del Regolamento (UE) 2021/821, che disciplina il controllo dell'Unione sulle esportazioni, l'intermediazione, l'assistenza tecnica, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso (dual-use, ossia beni e tecnologie con applicazioni sia civili sia militari).

L'iniziativa, promossa dalla Direzione generale per il Commercio e la sicurezza economica (DG TRADE), mira a verificare se la normativa stia raggiungendo i suoi obiettivi principali — tra cui la tutela della pace e della sicurezza internazionale, la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e la protezione dei diritti umani — e se mantenga la propria rilevanza di fronte all'evoluzione delle sfide geopolitiche e geoeconomiche globali.

La valutazione esaminerà l'operato del Regolamento dal suo ingresso in vigore (giugno 2021) fino a oggi sulla base di cinque criteri guida: efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE.

L'analisi si concentrerà in particolare su:

- Costi e impatto sulle imprese con valutazione degli oneri amministrativi, della complessità procedurale e del potenziale di semplificazione.
- Contesto geopolitico per la verifica dell'adeguatezza degli strumenti dell'UE rispetto ai rapidi cambiamenti tecnologici (es. sorveglianza informatica) e alle nuove dinamiche di sicurezza economica internazionale.
- Riscontro sull'applicazione omogenea tra tutti gli Stati membri e analisi del processo di adozione degli atti delegati per l'aggiornamento dell'elenco dei beni controllati (Allegato I).

La consultazione pubblica **fino al 15 ottobre 2026**, si affianca a consultazioni mirate ed è rivolta a tutti i portatori di interessi: esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica, associazioni industriali, autorità nazionali (dogane e licenze), centri di ricerca e organizzazioni non profit.

A seguito dell'anticipazione annunciata nel Libro bianco sul controllo delle esportazioni, i risultati complessivi della valutazione e la relazione finale della Commissione sono previsti per il quarto trimestre del 2026.

[Link alla consultazione sui prodotti DUAL USE](#)